

**REGOLAMENTO (CE) N. 336/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999 ⁽¹⁾, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, le modalità pratiche di esecuzione della politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie fissata dallo stesso regolamento.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 997/2001 ⁽³⁾, che stabilisce talune misure di applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999, ha fissato i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» a decorrere dal 29 aprile 1999.
- (3) Il regolamento (CE) n. 718/1999 prevede all'articolo 4, paragrafo 2, che il coefficiente «vecchio per nuovo» sia ridotto in modo continuo onde essere ricondotto, periodicamente e rapidamente, a zero entro il 29 aprile 2003.
- (4) I coefficienti del regime «vecchio per nuovo» sono stati ridotti a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ovvero dal 3 agosto 2000, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1532/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999. I coefficienti sono stati nuovamente ridotti a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ovvero dal 18 giugno 2001, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 997/2001.
- (5) Tenuto conto dell'obbligo giuridico di ridurre a zero i coefficienti entro il 29 aprile 2003 e dell'evoluzione economica dei differenti settori nel mercato della naviga-

zione interna, è opportuno ridurre nuovamente i coefficienti del regime «vecchio per nuovo».

- (6) È dunque opportuno adeguare il livello dei diversi coefficienti del regime «vecchio per nuovo», indicati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999, fissati dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999, e modificati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 997/2001, senza peraltro vanificare gli effetti dell'azione di risanamento strutturale iniziata nel 1990. Al fine di rispondere alla crescita generalizzata della domanda nel trasporto per via navigabile, salvaguardando l'equilibrio tra i tre settori e tenendo conto della loro specificità, è opportuno dimezzare i coefficienti per le tre categorie fino a raggiungere i seguenti valori: 0,30:1 per i battelli da carico secco, 0,45:1 per le navi cisterna e 0,125:1 per gli spintori.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento hanno formato oggetto di un parere del «Gruppo di esperti - Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie», come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 805/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, punto 1, le cifre «0,60:1» sono sostituite da «0,30:1»;
- 2) all'articolo 4, punto 2, le cifre «0,90:1» sono sostituite da «0,45:1»;
- 3) all'articolo 4, punto 3, le cifre «0,25:1» sono sostituite da «0,125:1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 139 del 23.5.2001, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
